

AMGA - AZIENDA MULTISERVIZI SPA - UDINE

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - FINALITA' - SEDE - DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1

E' costituita una società per azioni, a prevalente capitale pubblico locale, ai sensi della lett. e), dell'art. 22, della legge 08/06/90, n. 142, modificato dal comma 58, dell'art. 17, della legge 15/05/97, n. 127, denominata:

"AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A.".

La prevalenza del capitale pubblico locale deve permanere per tutta la durata della società.

La società, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, ha la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:

- a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
- c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Articolo 2

La società ha sede legale in Udine, Via del Cottonificio n. 60. L'assemblea straordinaria dei soci potrà istituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

La società ha durata dalla data della sua legale costituzione, fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquantà). Essa potrà essere prorogata una o più volte, o anticipatamente sciolta, con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4

La società, al fine di assicurare il governo integrato ed il risparmio delle risorse naturali per la tutela ed il miglioramento della qualità ambientale nel territorio su cui opera, ha per oggetto:

- a) Il servizio di distribuzione del gas e dell'intero ciclo delle risorse energetiche;
- b) la gestione integrata dell'intero ciclo dell'acqua, dalla captazione e distribuzione dell'acqua potabile, alla raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue, per usi multipli, ai servizi di fognatura e di depurazione;
- c) la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, anche da fonti secondarie e rinnovabili;

- d) la produzione e la distribuzione di calore;
- e) i servizi di illuminazione pubblica, e la gestione dei semafori;
- f) la costruzione e la gestione, anche sotto il profilo commerciale, di reti e di servizi telematici e di telecomunicazione, compreso l'e-commerce, di impianti tecnici relativi ad edifici pubblici e privati, nonché, la produzione e la commercializzazione di beni e di servizi nel settore informatico;
- g) la manutenzione di spazi ed aree verdi;
- h) la raccolta anche differenziata, lo stoccaggio, il trattamento, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali, tossico-nocivi;
- i) lo studio, la progettazione, la costruzione, la gestione, anche separatamente, di tecnologie e impianti nei settori di attività sopra specificate.

La società potrà, inoltre, eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuna esclusa, nonché, eseguire la realizzazione di infrastrutture, e di altre opere che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e/o regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti.

La società potrà realizzare e gestire le attività di cui al presente oggetto sociale direttamente, "per conto", in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, anche su richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati, anche non soci.

La società assicura - anche a mezzo della Carta dei Servizi - l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

La società, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico, e con esclusione delle attività riservate previste dai Decreti Legislativi 385/93 e 58/98, e successive integrazioni e modificazioni, può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale principale.


A tal fine:

- a) può concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi.
- b) può assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre società. Le operazioni di assunzione di partecipazioni di importo superiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) dovranno essere autorizzate dall'assemblea ordinaria.

TITOLO III



unison



CAPITALE SOCIALE

Articolo 5

Il capitale sociale è fissato in Euro 65.737.000,00 (sessantacinquemilionisettecentotrentasettemila virgola zero zero), diviso in 131.474 (centotrentunomilaquattrocentosettantaquattro) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 500 (cinquecento) ciascuna, aventi tutte parità di diritti.

La società potrà emettere ai sensi della normativa vigente al momento, particolari categorie di azioni. In tali casi l'assemblea che delibera l'aumento del capitale sociale mediante emissione delle predette azioni stabilirà contestualmente la relativa regolamentazione.

Il capitale sociale dovrà essere detenuto dal Comune di Udine in misura non inferiore alla maggioranza delle azioni con diritto di voto, per tutta la durata della società.

Articolo 6

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società è quello che risulta dal libro soci.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che reputa convenienti.


A carico dei soci in ritardo nel versamento dell'importo relativo alle azioni sottoscritte e non interamente pagate decorrerà l'interesse nella misura che, con cadenza annuale, verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 C.C.

La società potrà aumentare il proprio capitale sociale anche riservando parte delle azioni di nuova emissione ai propri dipendenti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2441 c.c. e/o agli utenti della stessa, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'assemblea straordinaria.

Articolo 7

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si rendessero necessari versamenti in conto capitale e tutti i soci fossero disponibili ad eseguirli, tali versamenti si intenderanno proporzionali alle quote di partecipazione al capitale sociale, salvo contraria unanime pattuizione.

La società inoltre, ferma la facoltà di emettere ogni titolo o valore mobiliare previsto dalla legge, potrà richiedere finanziamenti ai soci iscritti da almeno tre mesi sul libro dei soci e titolari di azioni pari almeno al 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali finanziamenti, qualora concessi da tutti i soci proporzionalmente alla quota di partecipazione al



capitale sociale, si intenderanno non fruttiferi di interessi, salvo che la fruttuosità non sia stabilita da delibera assembleare assunta all'unanimità.

La società potrà altresì acquisire dal singolo Ente locale contributi determinati al fine del raggiungimento dello specifico obiettivo, qualora previsto espressamente nel contratto di servizio e nei limiti della stessa previsione, nel rispetto della normativa anche comunitaria vigente.

Articolo 8

Le azioni sono liberamente trasferibili, fermo restando il limite di cui all'art.5 del presente statuto.

Articolo 9

E' fatto divieto al Consiglio di Amministrazione di procedere all'annotazione nel libro soci delle operazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 (limite al possesso di azioni), per le parti eccedenti la percentuale stabilita.

Articolo 10

La società può emettere obbligazioni anche convertibili in azioni, sia nominative che al portatore, demandandosi al Consiglio di Amministrazione la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

Nell'emissione di obbligazioni convertibili, oppure di obbligazioni con warrants, il Consiglio di Amministrazione, nello stabilire le modalità di emissione, dovrà tener conto del fatto che, anche successivamente alla conversione dovrà, comunque, aversi una partecipazione prevalente del Comune di Udine al nuovo capitale sociale della società, in conformità dell'art. 5 terzo comma.

TITOLO IV

ASSEMBLEE

Articolo 11


L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, legalmente convocata e legalmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli azionisti, ancorché, assenti o dissenzienti, e loro eventuali aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 c.c.

Articolo 12

L'Assemblea è convocata nella sede sociale o nel luogo, purché, in Italia, che sarà indicato nell'avviso di convocazione da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nei modi e nei termini di legge.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga



luis...

[Handwritten signatures and stamps]

sufficientemente informato.

In questo caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 13

Per avere diritto ad intervenire all'Assemblea, gli azionisti, devono depositare almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, le loro azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista avente diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge (art.2372 c.c.).

Nessuno può comunque rappresentare più di dieci azionisti e per più del 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

Articolo 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea elegge tra gli intervenuti, con il voto della maggioranza dei presenti, il Segretario, e, su richiesta del Presidente, nomina, inoltre, numero 2 (due) scrutinatori, tra gli azionisti ed i sindaci.

Nei casi previsti dalla legge e quando il Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno, il verbale viene redatto dal Notaio.

Articolo 15

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, è ammesso un termine maggiore, comunque non superiore, in ogni caso, a 180 (centottanta) giorni, ai sensi dell'art. 2364, ultimo comma, c.c.


Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria e per la validità delle relative deliberazioni valgono, sia in prima che nelle successive convocazioni, le norme di legge (artt.2368 - 2369 c.c.).

L'Assemblea ordinaria delibera sugli argomenti di propria competenza, ad essa demandati dalle norme del codice civile e dal presente statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, riportato nell'apposito libro verbali.

Articolo 16

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sugli argomenti di propria competenza, ad essa demandati dalle norme del codice civile.



per la regolare costituzione dell'Assemblea straordinaria e per la validità delle relative deliberazioni valgono, sia in prima che nelle successive convocazioni, le norme di legge (artt. 2368 - 2369 c.c.).

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal Notaio, riportato sull'apposito libro verbali.

TITOLO V
AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea ordinaria stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri.

Essi vengono nominati come segue, tranne che per i primi che vengono nominati nell'atto costitutivo:

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 2449 c.c., la metà più uno degli amministratori saranno nominati dal Comune di Udine.

Essi amministratori hanno i medesimi diritti ed obblighi dei membri nominati dall'Assemblea.

Nel caso in cui, e per qualsiasi ragione, il Comune di Udine non provveda a nominare in tutto od in parte i propri amministratori, alla loro nomina provvederà l'Assemblea dei soci.

I restanti Amministratori verranno nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo.

Il Comune di Udine provvederà a revocare quegli amministratori da lui nominati direttamente.

Per gli altri, vi provvederà l'Assemblea dei soci ai sensi del III° comma dell'art. 2383 c.c.

Gli amministratori devono essere nominati tra persone di comprovata professionalità'.


Fermo restando il disposto dell'art. 2382 c.c., non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro i quali abbiano ottenuto una pena su richiesta o abbiano riportato condanna penale, con sentenza passata in giudicato, per reati dolosi.

Articolo 18

Il Consiglio elegge, tra i propri membri, il Presidente. Può anche eleggere un Vice Presidente, ove lo ritenga opportuno, e un Comitato Esecutivo e/o uno o più Amministratori Delegati determinandone i poteri anche di firma.



[Handwritten signature]



Il Consiglio può nominare, nel proprio seno, un Segretario.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si procede come segue:

Per quelli nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c., i loro successori dovranno essere tempestivamente nominati dal Comune di Udine.

Per quelli nominati ai sensi dell'art. 2364 c.c., vi provvede il Consiglio, ai sensi dell'art. 2386 c.c., con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, dopo che lo stesso Consiglio è stato reintegrato con gli amministratori nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c.

Gli Amministratori, nominati ai sensi dell'art. 2386 c.c., restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se, per qualsiasi causa, viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché, provveda alla sostituzione dei mancanti per quelli nominati ai sensi dell'art. 2364 c.c. Per quelli nominati, invece, ai sensi dell'art. 2449 c.c. provvederà il Comune di Udine.

Se viene meno la totalità degli amministratori, il Collegio Sindacale provvederà a convocare immediatamente l'Assemblea ordinaria per la nomina degli amministratori di sua competenza. Per quelli nominati, invece, ai sensi dell'art. 2449 del c.c., provvederà alla loro nomina il Comune di Udine.

Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto tassativamente riservate all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, altresì, sulle azioni giudiziarie, anche in sede di cassazione e di revocazione, sui compromessi e transazioni.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, inoltre, il compito di verificare la validità o meno del trasferimento delle azioni della società.


L'Assemblea straordinaria potrà delegare al Consiglio di Amministrazione la collocazione di azioni di nuova emissione, non riservate in opzione ai vecchi soci.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere una relazione scritta sull'andamento della gestione del primo semestre da inviarsi a tutti i soci entro il successivo mese di ottobre di ciascun anno.

Inoltre il Presidente del Consiglio di Amministrazione, una volta ogni sei mesi, sarà a disposizione di tutti i soci per relazionarli verbalmente sulla gestione sociale.

Articolo 20

La rappresentanza della società e la firma sociale spettano al



Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente - se nominato -, nonché, all'Amministratore Delegato nei limiti della delega conferitagli.

In caso di impedimento del Vice Presidente, i succitati poteri spetteranno al Consigliere più anziano di età. La firma del Vice Presidente o del Consigliere più anziano faranno piena prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento rispettivamente del Presidente e del Vice Presidente.

Al Presidente compete la facoltà di stare in giudizio e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti nonché, procuratori speciali per singoli atti.

Una volta ogni sei mesi il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunicherà ai soci che è a loro disposizione per relazionarli verbalmente sull'andamento della gestione sociale.

Articolo 21

La convocazione del Consiglio sarà fatta con lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o, in caso di urgenza, 24 (ventiquattro) ore prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificabili e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire, in tempo reale, alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 22

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono autenticate con firma del Presidente della riunione e del Segretario.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE - REVISORE CONTABILE


Articolo 23

Sono organi di controllo:

- il collegio sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; il



[Handwritten signature]



collegio sindacale dovrà essere nominato ed opererà a sensi del successivo art.24;

- un revisore contabile, cui spetta il controllo contabile, e che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art.25;

Il controllo contabile peraltro potrà essere demandato anziché ad un revisore ad una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 24

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

I sindaci, compreso il presidente, sono nominati dall'assemblea dei soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci sono rieleggibili.

Il collegio sindacale ha i poteri di cui all'art. 2403 bis, codice civile.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 25

Spetta all'assemblea dei soci nominare un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il corrispettivo del revisore è determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter, codice civile.

TITOLO VII

BILANCIO ED UTILI


Articolo 26

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvederà, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione dell'inventario generale dell'azienda, alla formazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, opportunamente corredato da una relazione sulla situazione della società e sull'andamento della gestione.

Articolo 27

Gli utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

a) una somma non inferiore al 10% (dieci per cento) sarà



prelevata per la costituzione del fondo di riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il limite di legge;

b) il residuo secondo le deliberazioni dell'Assemblea. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non esatti entro il quinquennio, dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore della società, in aumento del fondo di riserva straordinaria.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 28

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea delibererà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli emolumenti.

TITOLO IX

ARBITRATO

Articolo 29


Le controversie che potessero sorgere fra la società, ed i soci, il Consiglio di Amministrazione ed i Liquidatori, in dipendenza del presente statuto, o, comunque, derivanti dal rapporto sociale, saranno decise da un collegio di tre arbitri nominati dal presidente della CCIAA di Udine il quale designerà pure il presidente, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Udine.

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto, nel rispetto delle norme relative all'arbitrato rituale.

Articolo 30

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

Pellegrini

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "CCIAA DI UDINE" and a central emblem.